

Art. XLIV. — Il Nostro Cancelliere Guardasigilli, dietro i Nostri ordini, si porterà al Senato per comunicargli le nostre Lettere-Patenti e farle trascrivere su i registri, conformemente all'art. 14, §§ 3 e 4 del titolo II del sesto Statuto Costituzionale.

Art. XLV. — Le Lettere-Patenti saranno, ad istanza tanto del Procurator generale, quanto dell'impetrante, e sulla requisitoria del Ministero pubblico, pubblicate e registrate alla Corte di Appello e al Tribunale di prima istanza del domicilio dell'impetrante e del luogo ove sono situati i beni affetti al maggiorasco.

Art. XLVI. — Il Cancelliere di ciascheduna di queste Corti e Tribunali farà menzione sull'originale delle Patenti della pubblicazione all'udienza e della trascrizione su i registri.

Art. XLVII. — Queste patenti saranno pure iscritte per intiero nel Bollettino delle leggi, e trascritte sul registro del Conservatore delle ipoteche ove i beni sono situati.

Art. XLVIII. — Le spese di pubblicazione e di registro sono a carico dell'impetrante.

Capitolo II.

Delle forme da seguirsi pei maggioraschi creati sia di proprio moto, sia sulla domanda di quelli che non hanno il diritto di ricercare la trasmissione del titolo.

Sezione I.

Maggioraschi di proprio moto.

Art. XLIX. — Allorchè sarà stata da Noi accordata la totalità della dotazione del titolo, il Nostro decreto e lo stato de' beni affetti al maggiorasco saranno diretti al Nostro Cancelliere Guardasigilli, il quale, sull'istanza dell'impetrante, farà spedire le Patenti. Entro il mese dopo la loro spedizione, le Patenti saranno registrate, pubblicate e trascritte, come viene ordinato dagli articoli 43 e 44.

Art. L. — Allorchè la dotazione del titolo sarà stata fatta in tutto o in parte dal titolare, le Patenti non potranno essere spedite se non dopo la verificaione ed